



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA n. 7 del 27 giugno 2018

OGGETTO: Presa d'atto, ai sensi dell'art. 106 c.1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, del subentro della società Myrmex Innovation S.r.l. alla società Myrmex S.r.l. nella distribuzione in esclusiva nazionale della linea di traumatologia di cui ai lotti nn.1-5-6-9 dell'Accordo quadro avente ad oggetto materiale protesico, accessorio e osteosintesi vigente presso questa Asst.

IL RESPONSABILE DELLA UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA

Premesso che

- l'Asst Gaetano Pini-Cto con deliberazione n.617 del 22.12.2017 agli atti, nelle more di conclusione della gara regionale da parte di ARCA S.p.A. provvedeva ad estendere, per tutte le motivazioni ivi richiamate *per relationem*, l'Accordo Quadro in essere presso il plesso ospedaliero CTO avente ad oggetto il materiale protesico, accessorio e di osteosintesi al plesso Pini per il periodo 01.01.2018 sino al 30.09.2018;
- nell'ambito dell'Accordo Quadro testé citato vigente presso il presidio CTO di questa Asst la società Myrmex S.r.l. di San Giuliano Milanese (MI) risultava aggiudicataria dei lotti n. 1 -5 -6 -9;

acquisite con comunicazione e- mail del 23.03.2018

- la nota datata 25.09.2017 della società Myrmex S.r.l. di San Giuliano Milanese (MI) con la quale quest'ultima comunicava di aver perso la distribuzione dei prodotti di traumatologia a marchio NewClip Technics e Kinamed Incorporated a seguito di ristrutturazione societaria cedendo il relativo contratto di fornitura alla società Myrmex Innovation S.r.l. di Treviso;
- la nota datata 05.03.2018 della società Myrmex Innovation S.r.l. di Treviso, con la quale quest'ultima confermava di accettare la cessione in argomento e di subentrare alla ditta Myrmex S.r.l. di San Giuliano Milanese (MI) relativamente al contratto di fornitura di cui ai lotti 1-5-6-9 dell'Accordo Quadro vigente presso questa Asst alle stesse condizioni contrattuali oggi esistenti, chiedendo contestuale autorizzazione da parte di questa Azienda;

richiamato l'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2006, che prevede per i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali la possibilità di essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, tra l'altro, " ... *omissis* ... se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza .." purché il nuovo operatore economico "soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice";

richiesto, pertanto, alla predetta società subentrante con pec del 23.03.2018, agli atti, la documentazione comprovante i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa vigente al fine di poter garantire la continuità negoziale nell'interesse istituzionale;

vista la documentazione trasmessa con nota del 14.05.2018 da parte della società subentrante Myrmex Innovation S.r.l., depositata in atti, e, precisamente, la dichiarazione di accettazione della



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA n. 7 del 27 giugno 2018

cessione del contratto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura riportante la composizione societaria e la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 80 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari *ex lege* 136/2010 ed infine il patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, DRG X/1299 del 30.01.2014, sottoscritto digitalmente per accettazione;

preso atto dell'esito dei controlli effettuati presso l'INPS in data 27.06.2018 e dell'avvio delle verifiche presso il Casellario Giudiziale (certificati del casellario giudiziale e carichi pendenti);

ritenuto, pertanto, di prendere atto dell'avvenuta operazione di subentro della società Myrmex Innovation S.r.l. di Treviso nella distribuzione in esclusiva nazionale dei prodotti della linea di traumatologia a marchio NewClip Technics e Kinamed Incorporated di cui ai lotti 1 - 5 - 6 - 9 dell'Accordo Quadro vigente presso questa Asst, alle medesime condizioni economiche già in essere, al fine di garantire, nell'interesse istituzionale, la prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività contrattuali della società cedente come fosse fin dall'origine di spettanza e riferibile alla subentrante;

dato atto che da tale provvedimento non discendono oneri a carico di questa Asst;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di prendere atto del subentro della società Myrmex Innovation S.r.l. di Treviso alla società Myrmex S.r.l. di San Giuliano Milanese (MI) nella distribuzione in esclusiva nazionale dei prodotti della linea di traumatologia a marchio NewClip Technics e Kinamed Incorporated rientranti nell'ambito dei lotti nn. 1 - 5 - 6 - 9 dell'Accordo Quadro avente ad oggetto materiale protesico, accessorio e strumentario in conto deposito in essere presso questa Asst con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio sino al 30.09.2018 ed in ogni caso sino ad aggiudicazione della gara ARCA;
- 2- di dare atto che la società subentrante, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera d) D.Lgs. 50/2016, ha fornito tutta la documentazione richiesta al fine di garantire a questa Amministrazione il corretto adempimento contrattuale nel rispetto delle condizioni concordate con il precedente affidatario e che questa Azienda proseguirà il rapporto contrattuale in essere con riserva dei controlli previsti dalla normativa vigente;
- 3- di dare mandato alla UOC Economico Finanziaria di liquidare le fatture relative alle prestazioni eseguite, a seguito dell'intervenuta operazione di subentro in argomento, alla società Myrmex Innovation S.r.l. di Treviso, 31100, con sede legale in Via XXIV Maggio, 2 - 31100 e sede operativa in Via Ospedale Provinciale, 23 C.F. e P.I.: 04892650260;
- 4- di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa Asst;



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA n. 7 del 27 giugno 2018

- 5- di dare pubblicità al presente argomento (come indicato nell'oggetto della deliberazione) sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 6- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla Legge Regionale n.23/2015);
- 7- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 8- di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda;

Il Direttore
UOC Gestione Acquisti - Logistica
ad interim
(Ing. Francesca De Giorgi)

[Handwritten signature]

UOC Economico Finanziaria

Visto per la regolarità contabile

Il Responsabile Dott.ssa Emilia Martignoni *[Handwritten signature]*

UOC Gestione Acquisti - Logistica

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: Ing. Francesca De Giorgi

Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa

02/58296211 - approvvigionamenti@asst-pini-it

approvvigionamenti@pec.asst-pini-cto.it